DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1999

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1999) 98]

(1999/77/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa delle vite [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14,

viste le domande presentate dalla Francia, dall'Italia e dall'Austria,

considerando che nella Comunità, in particolare in Francia, in Italia e in Austria la produzione di taluni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite conformi ai requisiti della direttiva 68/193/CEE è stata deficitaria nel 1997 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con materiali che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che occorre quindi autorizzare l'Austria ad ammettere, per un periodo che scade il 15 febbraio 1999, e la Francia e l'Italia, per un periodo che scade il 30 marzo 1999, la commercializzazione di materiali di una categoria soggetta e requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che è opportuno autorizzare altri Stati che potrebbero fornire alla Francia, all'Italia e all'Austria questi materiali ad ammetterne la commercializzazione a tal fine;

considerando che nel caso dell'Austria il materiale di moltiplicazione vegetativa sarà importato sotto forma di talee da utilizzare per l'innesto; che, secondo la richiesta, le barbatelle ottenute nella Comunità da tale materiale di moltiplicazione sono destinate ad essere successivamente commercializzate nella Comunità;

considerando che nel caso della Francia e dell'Italia il materiale di moltiplicazione vegetativa verrà importato sotto forma di gemme dormienti da utilizzare per l'innesto; che, secondo la richiesta, le barbatelle ottenute nella Comunità da tale materiale di moltiplicazione sono destinate ad essere successivamente esportate verso paesi terzi;

considerando che l'autorizzazione può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle condizioni e dei requisiti fitosanitari stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio [2], modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE [3], e delle relative eventuali misure di attuazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Austria è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 15 febbraio 1999, la commercializzazione nel suo territorio di un quantitativo massimo di 1 500 000 talee di portinnesto coltivate in Ungheria o in Romania che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE per quanto riguarda la certificazione o il controllo dei materiali di moltiplicazione standard, purché l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi».

2. L'Austria è autorizzata ad ammettere la commercializzazione nel suo territorio di barbatelle innestate prodotte nella Comunità dalle suddette talee di portinnesto, purché l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi».

Articolo 2

L'Italia è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 30 marzo 1999, la commercializzazione nel suo territorio di un quantitativo massimo di 500 000 gemme dormienti per l'innesto coltivate in Croazia che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE per quanto riguarda la certificazione o il controllo dei materiali di moltiplicazione standard, purché l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi».

[1] GU L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.

[2] GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

[3] GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.

Articolo 3

La Francia è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 30 marzo 1999, la commercializzazione nel suo territorio di un quantitativo massimo di 150 000 gemme dormienti per l'innesto coltivate in Svizzera che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE per quanto riguarda la certificazione o il controllo dei materiali di moltiplicazione standard, purché l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi».

Articolo 4

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio dei materiali autorizzati ad essere commercializzati a norma della presente decisione.

Articolo 5

Le autorizzazioni di cui agli articoli da 1 a 4 lasciano impregiudicate le disposizioni della direttiva 77/93/CE e le relative misure di attuazione.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli Stati membri i quantitativi di materiali di moltiplicazione di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione